

**CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ROBBIATE E L’ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PER L’UTILIZZO DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN VIA VILLA E IN VIA MONS. MERLINI.**

L’anno duemilaventicinque, il giorno …………………. del mese di ……………………………….

TRA

Il Comune di Robbiate (codice fiscale 85001650135), nella persona dell’Arch. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** nella sua qualità di Responsabile del Servizio Territorio del Comune di Robbiate, ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi dilegge;

E

Il Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_,in qualità di Presidente pro tempore dell’Associazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# PREMESSO CHE

* Il Comune di Robbiate è proprietario di locali presso la Villa della Concordia, la relativa dependance sita in Via Villa e la Casa delle Associazioni sita in Via Mons. Merlini, nonché un boxe in Via S. Francesco d’Assisi e che questi sono adibiti principalmente a fini sociali;
* Il Comune di Robbiate ritiene che le forme associative di tipo sociale, senza scopo di lucro, indipendenti da ogni movimento politico e confessionale siano veicolo di crescita personale esociale;
* il Comune di Robbiate ritiene che l’attività svolta dalla controparte sia un importante servizio di promozione dell’attività sociale;

# SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1

Oggetto della presente Convenzione è la concessione di idonei locali comunali siti presso la Dependance e presso la Casa delle Associazioni sita in Via Mons. Merlini, così come indicati nelle allegate planimetrie;

# ART. 2

La presente Convenzione ha validità dalla stipula del presente atto sino al 31/12/2028 alle condizioni di cui ai successivi articoli; non è previsto il tacito rinnovo del presente atto, per cui, alla scadenza, solo un nuovo atto disciplinerà l’utilizzo dei locali.

# ART. 3

L’Associazione “ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” potrà utilizzare i locali comunali sopra indicati per tutti i giorni dell’anno. Il Comodante si riserva tuttavia la facoltà, per proprie comprovate esigenze, di stabilire dei cambiamenti nelle modalità di utilizzo dei locali, sentito in ogni caso il parere dei Comodatari.

**ART.4**

I locali comunali sopra indicati potranno essere utilizzati esclusivamente per perseguire gli scopi statutari dell’Associazione e si concedono esclusivamente quale sede e spazio logistico per le attrezzature del concessionario, con divieto di sublocazione e concessione anche parziale a terzi e divieto di mutamento di destinazione di uso.

Le parti si danno reciprocamente atto che i locali sono di proprietà comunale, per cui il Comune ha il pieno titolo e diritto di utilizzare detti locali prioritariamente in caso di necessità, dandone comunicazione all’Associazione con preavviso di almeno trenta giorni salvo comprovate situazioni di necessità o di emergenza, nel rispetto della programmazione dell’associazione.

# ART. 5

L’Associazione per tutta la durata della convenzione sarà considerata, a termini di legge, consegnataria responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata; potrà inoltre posizionare armadi o altri arredi e/o attrezzature per contenere il proprio materiale e quanto necessario all’esercizio delle proprie funzioni, da installare a propria cura e spese. L’Amministrazione Comunale rimane esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni, furti o manomissioni degli armadi e apparecchiature posizionate e può in ogni momento disporre lo spostamento o la rimozione.

Eventuali arredi o materiali introdotti dovranno, sotto la responsabilità dell’utilizzatore, rispettare le normative vigenti sulla sicurezza. Non è consentito alcun intervento di modifica, integrazione, trasformazione delle strutture dell’impianto, salvo specifica e documentata autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.

Allo scadere della convenzione tutte le strutture realizzate nel periodo di durata della convenzione stessa rimarranno di esclusiva proprietà del Comune di Robbiate, senza che l’Associazione delegata alla gestione possa avanzare alcuna richiesta di rimborso o indennizzo del valore delle strutture realizzate, salvo strutture mobili.

È altresì vietata all’Associazione la sostituzione delle serrature delle porte di accesso ai locali, fare copia delle chiavi di accesso o la modifica dei codici degli allarmi anti-intrusione, senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.

E’ altresì proibito all’Associazione di utilizzare i locali per attività di promozione, vendita o a qualunque altro scopo di lucro.

E’ proibito senza preventivo consenso dell’Amministrazione Comunale, utilizzare qualsiasi altro spazio o locale presente nell’edificio situato in Via Villa o Via Mons. Merlini.

All’interno dei locali, come da termini di legge n 3, art. 51, del 16/01/2003, è proibito fumare, parimenti le emissioni sonore prodotte dovranno rispettare le norme vigenti ed essere contenute in modo da non recare molestie all’esterno della struttura.

# ART. 6

Il Comune di Robbiate si obbliga a :

* provvedere agli interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto;
* assumere gli oneri delle utenze idriche.

# ART.7

Oneri dell’Associazione

Il corrispettivo per l’utilizzo viene quantificato in 70 € al mese (determinato mediante calcolo proporzionale in funzione degli spazi utilizzati) e più precisamente per il periodo di cui alla presente convenzione 3.360,00 €

In considerazione dell’attività svolta nei locali oggetto di concessione, l’Associazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ si impegna ogni anno all’esecuzione dei seguenti interventi per un ammontare complessivo stimato di 3.360,00 € per gli anni 2025-2026-2027-2028 come da quantificazione economica delle prestazioni sotto elencate, a scomputo della somma a titolo di corrispettivo per l’utilizzo dei locali:

1. gestione aree affidate;
2. pulizia e riordino dei locali – compresi i bagni – al termine di ciascun utilizzo;
3. Partecipazione all’attività di doposcuola organizzata dal comune di Robbiate;
4. interventi di manutenzione ordinaria definiti in accordo con l’Amministrazione comunale (imbiancatura, sanificazione dei bagni, pulizia del parco di Villa concordia, ecc);
5. Promozione di attività di pulizia dei rifiuti sul territorio comunale;
6. Possibile calendarizzazione (in collaborazione con le amministrazioni locali) di eventi socio-culturali aperti alla cittadinanza.

Pertanto l’ammontare complessivo annuo a carico dell’Associazione è pari a 0.00 € .

# ART. 8

I locali si consegnano in buono stato di conservazione ex- art. 1575 Cod. Civ., salvo prova contraria da fornirsi entro otto giorni dalla sottoscrizione.

# ART. 9

Il Presidente dell’Associazione è direttamente responsabile verso il Comune di Robbiate e i terzi per ogni e qualsiasi abuso o trascuratezza nell’uso della cosa concessa e si impegna a segnalare tempestivamente al concedente eventuali danni arrecati alle strutture comunali.

Lo stesso esonera ampiamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli. La riconsegna delle chiavi dovrà avvenire entro il giorno lavorativo successivo all’ultimo utilizzo previsto dal presenteatto.

# ART. 10

L’ Associazione si riserva la facoltà, per proprie comprovate esigenze e previo accordo con l’Amministrazione Comunale, di stabilire dei cambiamenti negli orari di utilizzo dei locali.

# ART. 11

L’inadempienza da parte dell’Associazione alle condizioni contenute nella presente convenzione comporterà ipso iure la risoluzione del rapporto.

# ART. 12

L’Associazione è responsabile degli eventuali danni a terzi, incluso tra questi il Comune di Robbiate, a persone e cose cagionati nell’espletamento delle attività e degli interventi svolti all’interno delle strutture ed a suo carico in forza della presente convenzione.

Con riferimento a tali danni è esclusa la responsabilità del Comune di Robbiate.

A tal fine è fatto obbligo all’Associazione di stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

# ART. 13

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare la presente convenzione nel caso si verifichino sostanziali modifiche statutarie dell’Associazione

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alle altre leggi in vigore e agli usi e consuetudini locali in tema di locazioni.

Letto, confermato e sottoscritto con accettazione espressa di tutti gli articoli.

PER IL COMUNE DI ROBBIATE PER L’ASSOCIAZIONE

Il Responsabile del Servizio Territorio Il Presidente